



COMUNE DI CASTEL MELLA

REGOLAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 09/02/2026

ART.1: FINALITÀ DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE

Il servizio di asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre, in collaborazione con la famiglia, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

In particolare, il servizio persegue le seguenti finalità:

- garantire il benessere psicofisico dei bambini nel rispetto dei loro ritmi di crescita e dei bisogni individuali;
- favorire lo sviluppo armonico delle capacità affettive, relazionali, cognitive, motorie ed espressive;
- sostenere la prima socializzazione e l'acquisizione dell'autonomia personale;
- offrire un ambiente educativo sicuro, accogliente e stimolante, adeguato all'età dei bambini;
- promuovere la continuità educativa con la famiglia e con gli altri servizi educativi del territorio;
- sostenere le famiglie nei compiti di cura ed educazione, contribuendo alla conciliazione tra tempi di vita, di lavoro e di cura;
- favorire l'integrazione e l'inclusione di tutti i bambini, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, disagio o disabilità;

Il servizio è erogato nel rispetto delle norme regionali in materia di requisiti organizzativi, educativi e strutturali e in coerenza con gli obiettivi generali del sistema regionale dei servizi per la prima infanzia.

ART. 2: UTENZA

Il servizio di asilo nido comunale accoglie bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, organizzando l'offerta educativa in sezioni distinte per "lattanti" (3-12 mesi) e "divezzi" (12-36 mesi).

L'asilo nido è destinato in via prioritaria alle famiglie residenti a Castel Mella (minore con almeno un genitore o soggetto affidatario), che hanno la precedenza in graduatoria.

Per assicurare la continuità educativa viene garantito a tutti i bambini frequentanti il posto per l'anno educativo successivo, previo rinnovo annuale dell'iscrizione, nel rispetto dei limiti di età e previa verifica dell'assenza di situazioni debitorie in essere relativamente al servizio asilo nido.

Possono essere accolte richieste di permanenza al nido per bambini di età superiore ai 3 anni, fino alla conclusione dell'anno educativo in corso.

ART. 3: INTEGRAZIONE BAMBINI CON DISABILITÀ

L'asilo nido, inserito nella rete dei servizi per la prima infanzia, garantisce il diritto all'inserimento di bambini con disabilità, certificati ai sensi della L.104/1992.

Ove la diagnosi funzionale, predisposta dai competenti organi dell'ASST, preveda un'assistente per l'autonomia, l'Amministrazione comunale provvederà ad incaricare tale figura e verrà predisposto un progetto individualizzato, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile.

ART. 4: ORGANIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO

L'organizzazione del servizio asilo nido, ivi compresi il calendario di apertura, le fasce orarie e le modalità di fruizione, è stabilita annualmente dalla Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità può essere previsto l'utilizzo del nido d'infanzia per un servizio estivo nel mese di agosto. In tal caso saranno definiti i criteri organizzativi e le modalità di accesso a tale servizio.

ART. 5: INSERIMENTO

L'inserimento dei bambini al servizio di asilo nido costituisce un **percorso educativo graduale**, finalizzato a favorire il benessere del bambino, la costruzione di una relazione di fiducia con il personale educativo e un sereno distacco dal contesto familiare.

L'inserimento è organizzato in modo differenziato in base alla fascia d'età del bambino e avviene con tempi e modalità personalizzati, tenendo conto dei ritmi individuali del bambino e delle sue esigenze affettive e fisiologiche.

La durata e l'organizzazione dell'inserimento sono definite dal servizio educativo, in accordo con la famiglia, e possono subire adattamenti in relazione alle esigenze del bambino.

La frequenza a tempo pieno ha inizio al termine del periodo di inserimento.

ART. 6: NORME DI FREQUENZA

La famiglia è tenuta ad assicurare che il bambino frequenti in buone condizioni di salute e di igiene, anche per facilitare la sua partecipazione a tutte le attività in programma.

Nel caso di assenza per malattia, o a seguito di allontanamento dall'asilo disposto dalla coordinatrice o sua delegata, per la riammissione è necessario che il genitore presenti una **autocertificazione** nella quale dichiara di essersi attenuto alle indicazioni del pediatra.

Nel caso in cui il bambino soffrisse di gravi patologie che necessitino la somministrazione, da parte del personale educativo, di farmaci salvavita, si rimanda alle specifiche linee guida dell'ASST territoriale competente.

I bambini potranno essere ritirati esclusivamente dai genitori o da persona maggiorenne da essi appositamente delegata per iscritto. I delegati, su richiesta del personale del nido, dovranno esibire un documento di identità.

ART. 7: OBBLIGO VACCINALE

L'accesso e la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia comunali sono subordinati all'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119.

In mancanza di regolarità vaccinale non è consentita la frequenza del servizio e il minore decade dall'assegnazione del posto, con conseguente scorrimento della graduatoria.

Sono fatte salve le esenzioni e i differimenti debitamente certificati dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente.

ART. 8: REFEZIONE

Ai bambini frequentanti l'asilo nido vengono somministrati pasti e merende nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali in tema di alimentazione per la prima infanzia.

Viene garantita la formulazione di diete speciali per motivi sanitari (con presentazione di certificazione medica) o per motivi etico-religiosi.

ART. 9: ISCRIZIONI

Possono essere iscritti all'asilo nido comunale i bambini da 3 mesi a 3 anni.

L'iscrizione al servizio viene definita annualmente da un **bando** approvato dalla Giunta comunale, contenente:

- requisiti per l'ammissione
- tempistiche e modalità di inoltrare le domande
- criteri per la formazione della graduatoria e della lista d'attesa

È possibile presentare domanda di iscrizione anche per bambini la cui nascita è prevista entro i termini definiti annualmente dal bando che regola le iscrizioni.

Non verranno accolte le iscrizioni di bambini appartenenti a nuclei familiari per cui siano state constatate situazioni debitorie relative a servizi scolastici e/o sociali, fatti salvi i casi assolutamente eccezionali dovuti a gravi situazioni di difficoltà debitamente accertate e documentate dall'Assistente Sociale.

ART. 10: DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA E DELLA LISTA D'ATTESA

La graduatoria verrà redatta in base ai seguenti criteri, che saranno meglio declinati nel bando annuale delle iscrizioni:

- residenza (precedenza ai residenti a Castel Mella)
- età del bambino
- numero ed età altri figli presenti nel nucleo familiare
- situazione lavorativa dei genitori
- presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità
- precedente frequenza di altri figli presso l'asilo nido comunale
- indicatore ISEE

LISTA D'ATTESA

Le istanze presentate fuori termine sono poste automaticamente in lista d'attesa, utilizzabile in via esclusiva solo in caso di esaurimento della graduatoria in vigore e a fronte di eventuali posti disponibili nel corso dell'anno educativo. Nella lista d'attesa le domande verranno ordinate esclusivamente in base al numero di protocollo.

Lo scorrimento della lista d'attesa potrà non rispettare la successione numerica della posizione tenuto conto di quanto di seguito definito:

- i residenti hanno la precedenza rispetto ai non residenti
- gli inserimenti vengono effettuati tenendo conto della tipologia dei posti disponibili, in termini di età del bambino e fascia oraria.

ART. 11: AMMISSIONI

L'ammissione viene comunicata per iscritto alla famiglia, con il conteggio dei costi a carico sulla base di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

I genitori dei bambini ammessi al nido dovranno confermare formalmente l'accettazione del posto, pena cancellazione dalla graduatoria.

ART. 12: TARIFFE DI FREQUENZA

Il sistema tariffario ed i criteri ad esso collegati sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale.

Per i residenti la Giunta definisce agevolazioni sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo criteri e modalità stabiliti con apposito provvedimento.

ART. 13: VARIAZIONE ORARIO FREQUENZA

Qualora i genitori intendessero variare l'orario di frequenza è necessario presentare, entro il mese precedente, richiesta scritta e motivata, che verrà valutata in base alla disponibilità organizzativa dell'asilo nido. La richiesta di cambio orario può essere richiesta una sola volta per anno educativo.

ART. 14 - RITIRO / SOSPENSIONE FREQUENZA

RITIRO

Qualora i genitori intendessero ritirare il bambino dall'asilo nido, sia prima dell'inizio della frequenza che durante l'anno scolastico (dopo che è stata ufficialmente confermata l'iscrizione mediante le modalità indicate) sarà necessario produrre richiesta scritta motivata.

Il recesso unilaterale dal servizio può accadere soltanto per gravi ed inderogabili motivi, di cui:

- consistente diminuzione (> 30%) della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia dovuta ad eventi non prevedibili (es. disoccupazione, cassa integrazione, ecc.)
- trasferimento di residenza (solo per i residenti);
- malattia del bambino che si protragga per oltre tre mesi, previa presentazione di documentazione medica comprovante lo stato di salute del bambino;
- passaggio alla scuola d'infanzia;
- altre gravi motivazioni, debitamente documentate, che verranno valutate di concerto con l'ufficio Servizi Sociali.

Qualora il motivo del RITIRO del bambino dall'asilo nido avvenga per un motivo non compreso tra quelli precedentemente elencati, il corrispettivo per il recesso equivale a due mensilità.

SOSPENSIONE

La sospensione temporanea della frequenza deve essere richiesta per iscritto e può essere concessa ai bambini residenti esclusivamente per motivi di salute del bambino, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi (anche non continuativi) e giustificata da documentazione medica.

ART. 15: DECADENZA DAL SERVIZIO

Decadranno dal servizio in oggetto i bambini per i quali non venga versata per 3 mesi consecutivi la retta di frequenza; è fatto comunque obbligo alla famiglia effettuare il versamento della quota di frequenza relativa al periodo di assenza precedente alla decadenza.

ART. 16: DECADENZA DAI BENEFICI

Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni dovessero risultare non corrette o mendaci, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'ammissione al nido, ferma restando la responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci rese, si procederà all'immediata interruzione della frequenza al nido ed alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che compete sulla base degli elementi accertati.

Nel caso in cui dalla dichiarazione emergano irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, verrà richiesta la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.